



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 10-02-2026

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno - Modifica al relativo Regolamento approvato con Deliberazione del CC n. 54 del 14.12.2023.

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Madeo Eugenio	Sindaco	Presente
Carbone Maria Teresa	Vice Sindaco	Presente
Mele Paolo	Consigliere	Assente
Osso Domenico Daniele	Consigliere	Presente
Cirimele Antonietta	Consigliere	Presente
Vergara Fabrizio	Consigliere	Presente
Laino Paolo	Consigliere	Presente
Caparrotta Luigi	Consigliere	Assente
Donadio Domenico	Consigliere	Presente
Osso Domenico	Consigliere	Assente
Lagatta Patrizia	Consigliere	Presente

Partecipa alla adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **Maria Pina Aragona**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Arch. **Eugenio Madeo**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco presenta al Consiglio comunale la proposta di modifica del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, spiegando che le modifiche, concordate anche con gli uffici competenti, riguardano principalmente il periodo di applicazione dell'imposta, fissato ora dal 1° giugno al 30 settembre, e gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive. In particolare, viene previsto che i gestori comunichino mensilmente i pernottamenti, effettuino correttamente la riscossione dell'imposta, conservino la documentazione e trasmettano i dati ai portali e agli enti competenti. Viene inoltre stabilita la scadenza e le modalità di versamento dell'imposta.

Il Sindaco sottolinea che queste misure mirano a garantire il controllo e la regolarità dei versamenti, in conformità con la normativa vigente, assicurando equità tra gli operatori e destinando le entrate a interventi di promozione turistica e tutela del patrimonio culturale. Ricorda che il turismo rappresenta un settore strategico per San Nicola Arcella, citando eventi di rilievo come la partecipazione al format "Borgo dei Borghi". Evidenzia inoltre che, accanto allo Stato, anche l'Amministrazione comunale svolge attività di controllo e che il rispetto delle regole da parte degli operatori è fondamentale per prevenire concorrenza sleale e irregolarità.

Interviene il Consigliere Donadio, sottolineando che il suo gruppo si era espresso negativamente rispetto all'istituzione dell'Imposta di Soggiorno e preannunciando voto contrario anche sulle modifiche proposte. Aggiunge che la questione del turismo meriterebbe un approfondimento dedicato in una seduta specifica.

Non essendovi interventi, si procede alla votazione della proposta.

PRESENTI	8	
ASTENUTI	0	
VOTANTI	8	
FAVOREVOLI	6	
CONTRARI	2	Donadio Domenico, Lagatta Patrizia

La proposta è approvata a maggioranza.

Con separata votazione unanime si dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

APPROVA LA PROPOSTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno - Modifica al relativo Regolamento approvato con Deliberazione del CC n. 54 del 14.12.2023.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14.12.2023 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate proprie, tributarie e patrimoniali;

DATO ATTO CHE

- costituisce obiettivo prioritario di questa Amministrazione garantire l'equità fiscale e il corretto assolvimento degli obblighi connessi all'Imposta di Soggiorno, le cui entrate sono vincolate per legge al finanziamento di interventi in materia di turismo, tutela e manutenzione dei beni culturali e servizi pubblici locali;

- il fenomeno dell'omesso o irregolare versamento dell'imposta da parte dei gestori delle strutture ricettive arreca un rilevante pregiudizio al bilancio comunale e determina distorsioni della concorrenza tra gli operatori del settore;

VISTO l'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che gli enti locali possano subordinare, mediante regolamento, il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti interessati;

CONSIDERATO CHE

- la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 8875/2022) ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni regolamentari che prevedono la sospensione dei titoli abilitativi (SCIA o licenze) quale misura di "coazione indiretta" finalizzata al recupero dei tributi evasi;
- tale misura non ha natura sanzionatoria in senso stretto, ma costituisce uno strumento di verifica della permanenza dei requisiti di affidabilità necessari per l'esercizio dell'attività;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- in data 03/09/2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'Avviso, ai sensi dell'art. 13-ter, comma 15, del Decreto-Legge n. 145/2023, attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), nonché del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN);
- i gestori e i locatori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di immobili ammobiliati ad uso turistico sono tenuti all'obbligo di indicare ed esporre il CIN su tutte le piattaforme digitali, sul materiale promozionale cartaceo e all'esterno dei locali in cui viene esercitata l'attività;

DATO ATTO CHE

- il mancato possesso del CIN comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alla dimensione della struttura o dell'immobile;
- la mancata esposizione del CIN comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ciascuna struttura o unità immobiliare interessata;
- alle sanzioni pecuniarie si aggiungono l'immediata rimozione dell'annuncio irregolare e la comunicazione della violazione alla Guardia di Finanza;

RITENUTO NECESSARIO integrare il vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno" mediante l'introduzione di una procedura tecnico-amministrativa che subordini la prosecuzione dell'attività ricettiva alla regolarità dei versamenti dell'imposta e all'adempimento degli obblighi dichiarativi;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 3, relativo al periodo di applicazione dell'imposta;

- l'art. 6, riformulato integralmente e rinominato "Obblighi dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico";
- l'art. 7, comma 2, relativo al periodo di versamento dell'imposta.

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

ACQUISITO

il parere del Revisore dei Conti, espresso con Verbale n. 2 del 06/02/2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità vigente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14.12.2023, come di seguito specificato:

A) L' Art. n. 2 (Istituzione e presupposto dell'imposta) al comma 3 del regolamento è così modificato:

- *L'imposta è applicata esclusivamente in relazione ai pernottamenti effettuati nel periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre compresi.*

B) l'art. N. 6 rubricato -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico - , è così modificato:

- 1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.*
- 2. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi del precedente articolo 5 e del numero di chi ha pernottato ed ha versato l'imposta di soggiorno attraverso piattaforme di pubblicità e prenotazione. La dichiarazione andrà completata per tutti i mesi in cui ricade l'obbligo di versare l'imposta di soggiorno anche in caso di una dichiarazione a numero zero. Nel caso di messa a disposizione della relativa piattaforma da parte dell'Amministrazione comunale, la comunicazione dovrà obbligatoriamente avvenire esclusivamente tramite via telematica mediante procedure informatiche, previa eventuale registrazione, ove necessario.*

3. *I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:*
 - *informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;*
 - *riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);*
 - *presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;*
 - *presentare al comune dichiarazione documentata del numero degli arrivi e dei pernotti dei turisti che hanno versato l'imposta di soggiorno attraverso piattaforme di pubblicità e prenotazione (esempio Airbnb).*
4. *I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di controllare le generalità degli alloggiati rilevate dalla carta di identità (o altro documento di identificazione) al fine di verificare tale corrispondenza. Le generalità, rilevate sul posto dal documento di identità, dovranno poi essere comunicate tramite il portale alloggiati web secondo le modalità indicate dal decreto del ministro dell'interno del 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del ministro dell'interno del 16 settembre 2021.*
5. *Devono, altresì, dare comunicazione dei dati statistici alla Regione Calabria come da legge regionale del 7 agosto 2018, n.34;*
6. *Devono comunicare il riepilogo di imposta di soggiorno all'Agenzia delle Entrate (art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020);*
7. *I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, i certificati di invio alla Polizia di Stato e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.*
8. *L'invio del conto da parte del gestore deve avvenire con modalità indicate dall'Ente comunale.*

C) L'art. n. 7 al comma 2 del regolamento è così modificato:

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento a favore del Comune di San Nicola Arcella delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, in unica rata entro il 15 ottobre di ogni anno con le seguenti modalità:

- a) a mezzo versamento su apposito c/c intestato al Comune di San Nicola Arcella,*
- b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale compresi pagamenti informatici.*

- 2. DI MODIFICARE** l'allegato Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno come stabilito ai punti A, B e C;
- 3. DI DARE ATTO** che le modifiche di cui al punto precedente sono finalizzate a rafforzare l'attività di controllo, garantire il corretto assolvimento degli obblighi tributari e assicurare l'equità fiscale tra gli operatori del settore ricettivo.
- 4. DI TRASMETTERE** copia della presente delibera e del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 5. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, a seguito di separata votazione.

Il Sindaco
F.to Eugenio Madeo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno - Modifica al relativo Regolamento approvato con Deliberazione del CC n. 54 del 14.12.2023.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Luogo e data San Nicola Arcella, lì 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Vincenzo Di Leone

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Luogo e data San Nicola Arcella, lì 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Vincenzo Di Leone

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Comune di San Nicola Arcella (CS)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Nicola Arcella in materia di promozione turistica, fruizione dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali. L'amministrazione darà conto annualmente del rispetto del vincolo di destinazione del tributo.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Nicola Arcella, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. L'imposta è applicata esclusivamente in relazione ai pernottamenti effettuati nel periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre compresi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi, in esplicitazione non esaustiva ma solo a titolo indicativo: alberghi,

residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Nicola Arcella.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trova nel territorio del Comune di San Nicola Arcella e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di San Nicola Arcella.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Tariffe

1. Le tariffe di prima istituzione per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 co. 4 del presente regolamento sono le seguenti:
 - *Alberghi seconda categoria = 3 stelle, residenze turistico-alberghiere 3 stelle, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è pari ad Euro 1,50 (uno/50 euro) al giorno per persona;*
 - *Alberghi e residenze turistiche alberghiere prima categoria = 4 stelle è pari ad euro 2,00 (2/00 euro) al giorno per persona;*
 - *Alberghi e residenze turistiche alberghiere prima categoria = 5 stelle è pari ad euro 3,00 (3/00) al giorno per persona;*
 - *Alberghi categoria lusso in dimore storiche di pregio = euro 5,00 (5/00 euro) al giorno per persona.*
2. Variazioni alle sopra individuate tariffe di prima istituzione possono essere disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. F del Dlgs n.267/2000 e ss.mm. e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura.
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi organizzati;
- il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 1, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con la quale l'interessato dichiara di trovarsi in possesso dei requisiti previsti per l'esenzione ed indicando la specifica fattispecie di esenzione cui è riconducibile la propria situazione tra quelle elencate dal precedente comma 1.

Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi del precedente articolo 5 e del numero di chi ha pernottato ed ha versato l'imposta di soggiorno attraverso piattaforme di pubblicità e prenotazione. La dichiarazione andrà completata per tutti i mesi in cui ricade l'obbligo di versare l'imposta di soggiorno anche in caso di una dichiarazione a numero zero. Nel caso di messa a disposizione della relativa piattaforma da parte dell'Amministrazione comunale, la comunicazione dovrà obbligatoriamente avvenire esclusivamente tramite via telematica mediante procedure informatiche, previa eventuale registrazione, ove necessario.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- presentare al comune dichiarazione documentata del numero degli arrivi e dei pernotti dei turisti che hanno versato l'imposta di soggiorno attraverso piattaforme di pubblicità e prenotazione (esempio Airbnb).

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di controllare le generalità degli alloggiati rilevate dalla carta di identità (o altro documento di identificazione) al fine di verificare tale corrispondenza. Le generalità, rilevate sul posto dal documento di identità, dovranno poi essere comunicate tramite il portale alloggiati web secondo le modalità indicate dal decreto del ministro dell'interno del 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del ministro dell'interno del 16 settembre 2021.

5. deve dare comunicazione dei dati statistici alla Regione Calabria come da legge regionale del 7 agosto 2018, n.34;

6. deve comunicare il riepilogo di imposta di soggiorno all'Agenzia delle Entrate (art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020);

6. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, i certificati di invio alla Polizia di Stato e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

7. L'invio del conto da parte del gestore deve avvenire con modalità indicate dall'Ente comunale.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Nicola Arcella.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento a favore del Comune di San Nicola Arcella delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, in unica rata entro il 15 Ottobre di ogni anno con le seguenti modalità:

- a) a mezzo versamento su apposito c/c intestato al Comune di San Nicola Arcella,
- b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale compresi pagamenti informatici.

3. Il Comune si riserva anche la possibilità di perfezionare modalità di comunicazione e contabilizzazione di cui si darà tempestiva comunicazione ai soggetti responsabili delle attività ricettive.

4. il versamento dovrà contenere la causale "IdS ANNO + Nome della Struttura + P.IVA/C.F. della struttura".

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Si applicano le norme del ravvedimento operoso di cui al DLgs 158/2015.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme eventualmente versate e non dovute da parte delle strutture ricettive, deve essere richiesto entro il termine di un anno dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze subordinatamente alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da richiedere almeno trenta giorni della prescritta scadenza.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci (€ 10,00).

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Sindaco
F.to Arch. Eugenio Madeo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pina Aragona

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi

Si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

Lì, 11-02-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pina Aragona

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-02-2026

[] Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Lì 10-02-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pina Aragona